

**INFORMATIVA IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Io sottoscritto/a

.....  
.....residente / avente sede in  
.....  
.....,

cod. fisc. / p. iva  
.....  
.....,

in relazione alla controversia  
.....  
.....,

dichiaro di essere stato informato dall'Avv.  
....., del Foro di Firenze,  
in ossequio a quanto previsto dal D.L.n.132/2014, di quanto segue.

**OGGETTO – TEMPI - MODI**

- 1) La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia avente ad oggetto diritti disponibili.
- 2) La convenzione di negoziazione deve essere redatta a pena di nullità in forma scritta, ed il termine concordato per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese o superiore a tre mesi (salvo proroga su accordo per al massimo un ulteriore mese).
- 3) Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione.
- 4) L'invito a stipulare la convenzione deve contenere anche l'avviso che la mancata risposta entro 30 giorni o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 primo comma c.p.c..
- 5) L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati (anche per certificare la conformità del contenuto alle norme imperative e all'ordine pubblico), costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca.
- 6) Costituisce illecito disciplinare per un avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
- 7) Le parti e gli avvocati hanno l'obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute e non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
- 8) Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine

di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine, ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

#### CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

9) L'esperimento del previo tentativo di risoluzione della controversia a mezzo negoziazione assistita costituisce, in generale una facoltà delle parti, e, in taluni casi, una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

Precisamente, è condizione di procedibilità delle seguenti azioni:

- azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 (fuori dei casi in cui trova applicazione la normativa in tema di mediazione e in particolare l'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. 28/2010).

10) Quanto sopra, per espressa eccezione di legge, non vale:

- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile in sede penale.

11) L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

#### IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

13) E' espressamente prevista la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato al fine di raggiungere una soluzione consensuale:

- della separazione personale,
- della cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3 primo comma numero 2 lettera b della legge 898/1970 (ovvero divorzio a seguito di separazione legale protratta per 6 mesi /1 anno);
- della modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
- dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e della modifica delle relative condizioni;
- di controversia relativa al mantenimento richiesto ai genitori da figlio maggiorenne non ancora autosufficiente,
- di una controversia in materia di alimenti.

14) L'accordo raggiunto – che può contenere patti di trasferimento patrimoniale con effetti meramente obbligatori - produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali sostituiti.

15) Quando l'accordo ha ad oggetto il divorzio, o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono pattuire la corresponsione di un assegno di mantenimento in unica soluzione con valutazione di equità rimessa agli avvocati.

16) La Procura della Repubblica può trasmettere l'accordo al Tribunale quando ritiene che si debba procedere all'ascolto dei minori coinvolti che abbiano compiuto 12 anni (o di cui sia stata in concreto accertata la capacità).

17) Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

18) L'avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia, dallo stesso autenticata, dell'accordo munito delle certificazioni necessarie.

Firenze, .....

*(sottoscrizione del cliente)*

*(sottoscrizione dell'avvocato)*

Documento fornito dall'[Avvocato Giacomo Guerrini](#)

Studio Legale Casciano Guerrini: [www.studiocascianoquerrini.it](http://www.studiocascianoquerrini.it)